



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003  
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcioa5.gare@figc.it

**Stagione Sportiva 2012/2013**

**Comunicato Ufficiale N.572**

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

**3. GIUSTIZIA SPORTIVA**

**4. RISULTATI GARE**

**5.1 Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, nella seduta del 21/03/2013, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**5.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2**

Ricorso proposto dalla società New Team avverso l'esito della gara Aosta - New Team del 2.3.2013 - Serie A2.

Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva:

con il gravame in epigrafe la società ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5, lettera A del CGS per aver schierato nella gara in esame un numero di calciatori non conforme alle disposizioni di cui al C.U. N. 1 del 3.7.2012. In particolare la ricorrente sostiene che la società convenuta, mentre ha correttamente provveduto a schierare i tre calciatori, di cui almeno uno italiano, nati successivamente al 1° gennaio 1991, non ha provveduto poi ad impiegare ulteriori quattro calciatori italiani, dei quali almeno due nati dopo il 1 gennaio 1987, schierandone solamente tre. Controdeduce la convenuta sostenendo la regolarità della propria condotta in conformità alle norme di cui al predetto C.U. N. 1/2012. Per definire la controversia è opportuno innanzitutto analizzare la portata delle disposizioni vigenti in materia. Le società che disputano il campionato di serie A2 debbono impiegare "almeno 3 calciatori nati dopo il 31 dicembre 1990, dei quali almeno uno italiano, nato e residente in Italia, che abbia ottenuto il primo tesseramento in Italia, ed altresì sono tenute a schierare almeno altri quattro calciatori italiani, due dei quali nati successivamente al 31 dicembre 1986, aventi gli stessi requisiti più sopra menzionati. Esaminando la distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società Aosta, risulta ampiamente soddisfatto il requisito dei nati dopo il 31.12.1990 in quanto sono stati schierati gli italiani BOCHE MATTIA nato ad Aosta il 31.12.1993, IURMANO' LUCA nato ad Aosta il 12.4.1992 e ROBERTO APARECIDO nato a S. Paolo del Brasile il 30.5.1994. Non risulta invece soddisfatto il secondo adempimento in quanto, dei predetti quattro calciatori italiani, dei quali almeno due nati dopo il 1.1.1987, ne risultano schierati solo tre, e più precisamente GARAU GIANLUCA nato ad Aosta il 28.8.1996, LUCIANAZ

[www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)

**TUTTOSPORT**

**Corriere dello Sport**

**molten®**

**Sixtus**

**DallaRiva**  
PARQUET SPORTIVI



**Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti**  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003  
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcioa5.gare@figc.it

MATHIAS, nato ad Aosta il 1.3.1992 e BELLAFIORE MATTEO nato a Cagliari il 24.3.1992. Tutti gli altri calciatori impiegati non risultano essere in posizione idonea a soddisfare i criteri richiesti dal richiamato Comunicato Ufficiale N. 1/2012.

Ne consegue pertanto che non sono state rispettate le disposizioni di cui al precitato C.U. N. 1/2012, nè può essere condivisa la tesi dell'Aosta che sostiene di essere in regola avendo schierato "comunque" 5 calciatori italiani. E' una conclusione semplicistica che non può essere accolta, in quanto le disposizioni di cui al C.U. N. 1/2012 non consentono di derogare alle modalità stabilite in relazione all'impiego dei calciatori ripartiti per singole classi di età.

PQM

visti gli artt. 17, 29, 33, 38 DEL cgs, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.525 del 6.3.2012, decide:

- a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Aosta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque**

**(Renato Giuffrida)**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 21/03/2013.**

Il Segretario  
Fabrizio Di Felice

Il Presidente  
Fabrizio Tonelli

www.divisionecalcioa5.it

**TUTTOSPORT**

**STADIO**  
Corriere dello Sport

**molten®**

**Sixtus**

**DallaRiva**  
PARQUET SPORTIVI